



## TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

### III SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione, in persona del dott. Alessandro Auletta, letti gli atti del procedimento **n. 3097/2020** e quelli del collegato sub-procedimento, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.3.2021,

CONSIDERATO CHE:

con ricorso depositato in data 18.2.2021, il Comune di Orsomarso ha proposto opposizione domandando in via interinale al G.E. la sospensione del procedimento in epigrafe indicato, sulla scorta dei seguenti motivi:

- A) inopponibilità della cessione del credito in quanto non "autorizzata" dall'Ente debitore;
- B) illegittimità della quantificazione del credito;
- C) nullità della notifica del decreto ingiuntivo perché non avvenuta secondo le forme di legge (in specie, la notifica sarebbe stata effettuata all'indirizzo PEC ricavato da un registro diverso da quello prescritto dalla normativa conferente);

il creditore opposto ha osservato:

- rispetto al primo motivo, che la disciplina invocata dal debitore non troverebbe nel caso di specie applicazione;
- rispetto al secondo motivo, che gli interessi sono stati correttamente computati tenuto conto del tenore testuale del titolo esecutivo (nonché dei conteggi allegati in questa sede);
- rispetto al terzo motivo, che la questione andava posta nelle forme dell'opposizione (semmai tardiva) a d.i. e non dell'opposizione all'esecuzione;

l'istanza di sospensione non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno a dire;

conviene premettere, ai fini della migliore intelligenza di quanto sopra, che:

- con l'opposizione all'esecuzione possono essere dedotti i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore che siano maturati *successivamente* alla formazione del titolo (laddove, beninteso, questo abbia – come nel caso di specie – natura giudiziale) [Cass. 13.6.2017, n. 14636; ma v. anche, tra le tante, Cass. 21.4.2004, n. 7637; Cass. 11.5.2010, n. 11360];
- che, laddove il titolo sia costituito da un d.i., ove si faccia questione della nullità della notifica del medesimo (e non della relativa inesistenza), il mezzo di tutela offerto dall'ordinamento è quello dell'opposizione tardiva a d.i. e non



dell'opposizione all'esecuzione (Cass. 24.10.2008, n. 25737, ma in senso conforme, tra le molte, v.: Cass. 22.1.2014, n. 1219; Cass. 7.12.2012, n. 22261; Cass. 28.8.2009, n. 18791; Cass. 7.7.2009, n. 15892; Cass. 2.4.2009, n. 8011; Cass. 24.10.2008, n. 25737; Cass. 9.7.2008, n. 18847);

tenuto conto dei sovrastanti principi, cui il Tribunale ritiene di doversi attenere, va osservato, quanto al primo motivo di ricorso:

- che il d.i. fu rilasciato in favore di \_\_\_\_\_, evidentemente sulla base di una cessione *anteriore* alla formazione del d.i. da parte dell'originario titolare del credito (ossia \_\_\_\_\_);
- che pertanto la inopponibilità di tale cessione andava dedotta in sede di opposizione a d.i. o ex art. 650 c.p.c. trattandosi di fatto modificativo anteriore alla formazione del titolo;
- che, relativamente alle cessioni intervenute dopo la formazione del titolo, all'esito della cognizione sommaria tipica di questa fase, deve ritenersi applicabile la normativa invocata dall'opposto che *espressamente deroga* a quella invocata dall'opponente;

più specificamente, mentre gli artt. 69 e 70, l. n. 2240/1923 prevedono particolari formalità per la cessione di crediti ove il debitore sia un'amministrazione pubblica l'art. 4, comma 4-*bis*, l. n. 130 del 1999 prevede che "alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge (...);

ora, il c.p. ha prodotto in atti i documenti che, all'esito della cognizione sommaria tipica della fase, attestano – tenuto conto della natura di tali cessioni - il rispetto delle formalità previste dalla l. n. 130 del 1999 che, sotto questo profilo, costituiscono *una deroga alla deroga* (posta dagli artt. 69 e 70 cit.);

in definitiva, la opponibilità della cessione anteriore alla formazione del titolo non può essere discussa in questa sede (altra essendo la *sede propria* ove introdurre tale tipo di censura), mentre le cessioni successive appaiono – allo stato - opponibili al debitore;

relativamente al terzo motivo di ricorso [sopra indicizzato sub B)], va osservato che il vizio del procedimento notificatorio di cui si discute (ammesso e non concesso che effettivamente sia tale: v. *infra*) rientra senz'altro nel novero delle nullità, dato che – secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 20.7.2016, n. 14916) – la inesistenza della notifica si configura di fronte ad un "non atto" e non ad una attività compiuta in violazione della normativa conferente;

nel senso della qualificazione del vizio lamentato come *nullità* v. Cass. 8.2.2019, n. 3709, secondo cui "il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, convertito con modifiche in legge n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modifiche in legge n. 114 del 2014, corrisponde

all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI - PEC)";

va comunque evidenziato che, secondo un altro orientamento, diffuso soprattutto nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, "deve ritenersi valida la notifica fatta ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei contro interessati, anche qualora sia avvenuta a mezzo posta elettronica certificata presso indirizzi diversi da quelli risultanti dal registro Reginde e, in particolare, presente nell'elenco c.d. Ini - pec" (Cons. St., 4.2.2021, n. 1007);

nel caso in esame, tuttavia, in virtù di quanto detto circa la sede propria delle contestazioni inerenti la nullità della notifica del d.i., assumere che la notifica sia nulla o meramente irregolare non interessa ai fini della presente decisione;

relativamente al secondo motivo di ricorso, va evidenziato che il G.E. è titolare:

- del potere di interpretare il t.e.;
- del potere di vagliare l'esattezza della determinazione del credito azionato in via esecutiva (Cass. 17.11.2014, n. 24367; Cass. 26.3.2003, n. 4491; Cass. 23.6.2000, n. 8559; Cass. 10.9.1996, n. 8215; Cass. 8.5.1998, n. 4653);

sulla scorta di quanto emerge dal t.e. e dai conteggi depositati dall'opposto, la liquidazione degli interessi appare corretta, beninteso ai fini che qui rilevano (e cioè ai soli fini dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione, ove possibile a seguito della fornitura di una dichiarazione di quantità positiva da parte del tesoriere);

dovendosi provvedere in ordine alle spese di fase (cfr. Cass. 24.10.2011, n. 22033, che per prima ha sostenuto la necessità che il G.E. liquidi le spese di fase; successivamente v.: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30300 del 20/11/2019, Rv. 656163 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15082 del 31/05/2019, Rv. 654225 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9652 del 13/04/2017, Rv. 643828 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12170 del 14/06/2016, Rv. 640317 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25111 del 14/12/2015, Rv. 638308 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25169 del 26/11/2014, Rv. 633274 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, Rv. 620285 - 01), il relativo carico va regolato secondo il principio della soccombenza, onde le stesse vanno poste a carico dell'opponente;

letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. nonché le allegate tabelle le suddette spese vanno quantificate nella somma complessiva di euro 5.262,00 determinati come segue:

- 2.430,00 euro, per la fase di studio,
- 1.145,00 euro, per la fase introduttiva,



